



COMUNE DI URBISAGLIA

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(approvato con delibera di CC n°23 del 15.09.2022)

ART. 1
FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE

1. Il presente regolamento definisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico e di contribuzione a carico delle famiglie per gli alunni che ne usufruiscono.
2. Il trasporto scolastico è un servizio a tariffa non obbligatorio, garantito agli alunni per i quali lo stesso presenta carattere di necessità, finalizzato a favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico concorrendo così a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e efficienza ed attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze.
3. Il servizio di trasporto scolastico viene erogato nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione Comunale in base della presente normativa, nonché del numero dei richiedenti e del relativo luogo di residenza, compatibilmente con i percorsi stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico.
4. il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa include il servizio di trasporto per le uscite didattiche organizzate dalle scuole e per altri servizi previsti dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa Circolare Ministeriale n° 23/1997;
5. Annualmente il Comune organizza il servizio qualora ne ricorrano le condizioni economiche nonché un numero di iscritti minimo tale da giustificare l'istituzione dello stesso.
6. Il Comune può organizzare servizi sostitutivi del trasporto scolastico nel caso in cui non ricorrano le condizioni minime per assicurare le stesse finalità.

ART. 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio trasporto scolastico è diretto agli alunni residenti o domiciliati iscritti alla scuola d'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I° grado di Urbisaglia.
2. Per i residenti fuori Comune il servizio verrà attivato compatibilmente con la funzionalità del "piano di trasporto" elaborato per l'a.s. di riferimento, previa autorizzazione delle amministrazioni interessate.
3. Annualmente l'Ufficio Segreteria in base all'elenco dei richiedenti dispone/aggiorna il piano di trasporto con l'indicazione degli orari e delle relative fermate.

ART. 3
ALTRE AREE DI UTENZA

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può utilizzare gli scuolabus durante l'orario scolastico per l'effettuazione di gite a carattere didattico, culturale o sportivo autorizzate dall'Istituto Comprensivo di Colmurano anche al di fuori del territorio comunale.
L'Istituto Comprensivo dovrà comunicare tempestivamente al Comune, il calendario delle gite scolastiche con relativa destinazione. In assenza di tale comunicazione la gita non potrà essere effettuata. Resta a discrezione dell'amministrazione accogliere la richiesta di realizzazione del servizio.

ART. 4
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. I genitori/tutori/affidatari degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare ogni anno domanda al Comune entro la scadenza prefissata nell'avviso pubblicato tramite i propri canali istituzionali (sito istituzionale, pagina Facebook etc).
2. Le domande di iscrizione al servizio presentate entro il termine fissato al precedente comma saranno accettate in ordine di acquisizione al protocollo fino all'esaurimento della disponibilità di

posti nello scuolabus.

3. Eventuali domande pervenute successivamente alla scadenza prevista e, comunque, nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità dei posti sui mezzi.

ART. 5 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, saranno prelevati e riconsegnati dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale nei punti di fermata e negli orari stabiliti all'inizio dell'anno scolastico.
2. I genitori/tutori/affidatari si impegnano personalmente, o tramite persona maggiorenne e non incapace, appositamente delegata, a riprendere in consegna il proprio figlio/a alla fermata dello scuolabus nell'orario stabilito.
3. Il genitore si assume la piena responsabilità a titolo personale delle conseguenze che dovessero derivare dalla mancata presenza dei genitori/tutori/affidatari dell'alunno al momento della discesa dello scuolabus o nei tempi di attesa.

ART. 6 CALENDARIO E ORARI

1. Il calendario e gli orari di servizio sono stabiliti dal Comune, su indicazione delle singole scuole, compatibilmente con gli orari scolastici e comunque secondo le disponibilità del servizio stesso. È effettuato, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato solo in orario antimeridiano. Non è previsto il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, può non essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico.
3. I tempi di percorrenza previsti possono subire variazioni indipendenti dalla volontà del Comune. Eventuali ritardi, non imputabili a comportamenti arbitrari dei conducenti degli scuolabus o conseguenti a riconosciute cause di forza maggiore, non possono dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti del Comune erogatore del servizio.
4. Il servizio può essere sospeso:
 - a) qualora il percorso risulti pericoloso su parere insindacabile degli autisti (per es. a causa di neve, ghiaccio etc.);
 - b) in caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano del trasporto scolastico, se non preventivamente comunicati e concordati con il Responsabile del servizio competente;
 - c) nei casi di forza maggiore, quali ad esempio calamità naturali, contemporanea avaria di più mezzi, scioperi etc.;
5. Nei casi di cui al presente articolo, il Comune dà tempestiva notizia all'Istituto Comprensivo che informerà gli utenti fruitori del servizio.

ART. 7 PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'ufficio comunale preposto predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico sulla base degli orari e dei percorsi dell'anno precedente.
2. Il piano viene aggiornato a seguito delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi.

3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi. La programmazione dei percorsi deve comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
4. Il piano annuale può essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

ART. 8 CONTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. La quota di compartecipazione alla spesa richiesta alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale.
2. Il servizio si intende richiesto per il periodo indicato nel modulo della domanda di accesso al servizio, salvo disdetta da parte dei genitori/tutori/affidatari da inoltrare per iscritto all'Ufficio Comunale.

La disdetta ai fini della contribuzione avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo.

Qualora l'importo sia stato versato non darà diritto a rimborso, salvo casi specifici su apposita indicazione da parte dell'amministrazione comunale.

3. La quota di compartecipazione è corrisposta:
 - In un'unica soluzione, entro la scadenza prefissata nell'avviso pubblicato tramite i propri canali istituzionali (sito istituzionale, pagina Facebook etc).
 - In due rate con scadenze prefissate nell'avviso pubblicato tramite i propri canali istituzionali (sito istituzionale, pagina Facebook etc).
 - Mensilmente, qualora si aderisce al servizio di trasporto scolastico per un singolo mese dell'anno scolastico;

ART. 9 ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi per il servizio di trasporto scolastico è garantito per gli alunni portatori di handicap e agli alunni iscritti alla scuola materna tramite:
 - personale a convenzione;
 - personale della ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico;
 - personale straordinario assunto a tempo determinato;
 - volontari;
 - lavoratori socialmente utili;
2. L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:
 - assiste i bambini nella fase di salita e discesa dallo scuolabus;
 - cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e la riconsegna ai genitori o delegati
 - sorveglia i bambini durante il percorso.

ART. 10 ALUNNI CON DISABILITÀ

1. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni con disabilità, nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 5/02/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" nelle seguenti modalità: "servizio presso l'abitazione in presenza di disabilità grave" tramite:

- mezzi quali scuolabus o automobili;
- tramite convenzione con soggetti autorizzati al trasporto in possesso di adeguate

attrezzature;

ART. 11
MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono tenere un comportamento corretto secondo le principali norme di sicurezza quali lo stare seduti, allacciare le cinture di sicurezza, evitare schiamazzi.
2. In caso di comportamento scorretto e relativamente alla gravità, sono adottati i seguenti provvedimenti e sanzioni:
 - richiamo verbale;
 - colloquio con i familiari;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione temporanea del servizio ripristinabile dietro valutazione dell'ufficio.
3. In caso di danni eventualmente arrecati al mezzo è previsto il risarcimento da parte dei genitori/tutori/affidatari del minore, previa quantificazione dei danni stessi.
4. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad effettuare il servizio per ragioni tecniche o di forza maggiore.

ART. 12
COMPORAMENTO E RESPONSABILITA' DEL
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.

ART. 13
ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa. L'Amministrazione Comunale è responsabile dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.

ART. 14
NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.